

Circol@re nr. 28 del 6 ottobre 2017

2° ACCONTO DI NOVEMBRE PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Entro il 30 novembre i contribuenti sono tenuti al versamento del **2° acconto imposte dovuto per l'anno 2017**. Le **ipotesi di ricalcolo** dovranno confrontarsi con le modifiche apportate al regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, che, **in presenza di rimanenze finali 2016** più o meno significative, rendono altamente probabile che il dichiarato dell'esercizio 2017 presenti, a parità di andamento gestionale, **un risultato economico considerevolmente più basso rispetto l'esercizio precedente**.

PREMESSA

Scade il 30 novembre il termine per il versamento del **2° acconto imposte** dovuto per l'anno 2017, le cui modalità di calcolo non presentano, in termini generali, particolari novità.

Ricordiamo che i contribuenti, in particolare i titolari di **ditte individuali** o i soci di **società di persone**, che presentano la dichiarazione dei redditi sono tenuti al versamento **dell'acconto IRPEF per l'anno 2017** come segue:

- l'acconto è dovuto laddove l'imposta dichiarata per l'anno precedente, ovvero il 2016, al netto delle detrazioni, delle ritenute, dei crediti di imposta e delle eccedenze superi l'importo di euro 51,65.
- l'acconto è dovuto **nella misura del 100%** dell'imposta dichiarata per il 2016, da versarsi come segue:
 - **1° acconto (pari al 40%)** alle medesime scadenze delle imposte dovute a saldo nel 2016;
 - **2° acconto (per il residuo 60%)** entro il 30 novembre (*oppure in unica soluzione, sempre al 30 di novembre, se l'importo dovuto non supera complessivamente euro 257,52*). Per quanto riguarda il 2° acconto non è prevista la possibilità di rateizzare l'importo dovuto.

Il **2° acconto** imposte spesso **presenta somme di un certo rilievo**, ed è pertanto probabile riscontrare **l'impossibilità del contribuente a versare**. **Cosa è dunque possibile fare?**

Un'opportunità interessante è rappresentata dalla **facoltà di ricalcolo delle somme dovute**, su base previsionale. La norma infatti prevede che, fermo restando che l'acconto calcolato sul dato "storico" (2016) assolve sempre l'obbligazione tributaria, sia possibile rideterminare gli acconti al ribasso, **sulla base dell'imposta che si presume dovuta** per l'anno oggetto di acconto (2017). Si tratta di una facoltà che deve essere utilizzata avendo cura di effettuare un versamento che effettivamente soddisfi le imposte che risulteranno dovute a conguaglio per l'anno 2017.



Per esempio, a fronte di **10.000 euro dovuti** in base alle somme esposte in Unico 2016, il contribuente potrebbe decidere di **versare solo 5.000 euro**, immaginando di dovere solo tale somma a titolo di IRPEF in base al futuro modello Redditi 2017. Se la previsione effettuata si rivelerà esatta, il comportamento tenuto per il versamento del 2° acconto sarà da considerarsi corretto. Laddove, invece, **i conteggi si rivelino errati**, il contribuente **sarà sanzionabile sulla minore somma versata** a titolo di acconto: ad esempio se in Redditi 2017 chiuderà con un'IRPEF di 8.000 euro, il minor acconto dovuto e non versato, pari ad euro 3.000 (8.000 – 5.000) sarà sanzionabile (fermo restando la possibilità di regolarizzare l'insufficiente versamento avvalendosi del **ravvedimento operoso**).

LA NOVITÀ DEL NUOVO REGIME SEMPLIFICATO

Fatta questa premessa di carattere generale, andiamo a focalizzare l'attenzione sulla grande novità che ha interessato il **regime della contabilità semplificata**, ovvero l'abolizione (almeno in gran parte) del principio di competenza, a favore **dell'introduzione obbligatoria del principio di cassa, perché se si intende rideterminare l'acconto di novembre 2017** per una ditta individuale o per i soci di una società in regime di **contabilità semplificata** occorre **focalizzare l'attenzione su come sarà determinato, alla luce delle nuove normative, l'imponibile tassabile**.

La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi da 17 a 23, Legge 11 dicembre 2016 n. 232) ha infatti completamente rivisitato i criteri di determinazione del reddito delle imprese minori, andando a riscrivere l'art. 66 del TUIR e le norme correlate, introducendo un regime che potremmo definire misto, ma la cui base è costituita dal principio di cassa, che ricalca quello che da sempre era previsto per i redditi dei professionisti. **Il criterio di cassa è stato introdotto con riferimento a tutti i costi ed i ricavi tipici**: esemplificando al massimo, il costo di acquisto delle merci destinate alla rivendita "esisterà" da un punto di vista fiscale solo laddove la fattura del fornitore risulti effettivamente pagata nel 2017. Parimenti, la fattura emessa a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi rileverà ai fini tributari (per le imposte dirette) solo al momento dell'incasso.

Al fine di tracciare tutte le informazioni rilevanti ai fini reddituali i contribuenti in contabilità semplificata sono tenuti ad istituire un **registro degli incassi e pagamenti**, che si affianca ai libri IVA, o, in alternativa, possono tenere solo **i libri IVA "integrati"**, sui quali annotare a fine anno quali sono quei documenti passivi o attivi, già annotati ai fini IVA, per i quali non si è verificato il movimento finanziario e che, pertanto, non rilevano ai fini reddituali.

Si tratta di differenti tecniche contabili, che tuttavia non mutano la sostanza: il criterio **di cassa** applicabile ai costi ed ai ricavi **tipici**.

È bene ricordare che esiste ancora un'altra possibilità, forse la più utilizzata per le imprese minori, ovvero quella di **esercitare l'opzione (vincolante per un triennio) del "registrato = pagato/incassato"**. Si tratta di una presunzione **assoluta** concessa dalla norma, secondo la quale il contribuente dichiara di voler fittiziamente considerare **come incassata ogni fattura attiva** all'atto dell'emissione, e **come pagata ogni fattura passiva** annotata sul registro acquisti. Si tratta di una sorta di "accordo preventivo" con l'Amministrazione finanziaria, il cui vantaggio risiede nel non dover tracciare i movimenti finanziari, semplificando così gli adempimenti contabili.

Nell'immaginare **l'imponibile 2017 ai fini di un ricalcolo dell'acconto imposte di novembre** occorrerà quindi, prima di tutto, verificare **quale tipo di contabilità semplificata è in uso**: se si è optato per la presunzione di incasso e pagamento le scritture effettuate ai fini IVA risulteranno già complete anche da un punto di vista reddituale, diversamente occorrerà primariamente verificare l'aspetto finanziario, per avere contezza di quali sono i documenti rilevanti ai fini reddituali, escludendo pertanto quelli non incassati o non pagati, e ovviamente non dimenticando che la fotografia definitiva della situazione sarà quella al 31 dicembre.

DIVENTANO IRRILEVANTI LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Un altro aspetto di fondamentale rilevanza, anzi, con ogni probabilità **l'aspetto che maggiormente impatterà sulle situazioni contabili**, è il fatto che con il regime di cassa **viene meno** il concetto stesso di **rimanenza finale di magazzino**.

Le situazioni contabili 2017 saranno caratterizzate dalla presenza tra i costi delle esistenze iniziali, mentre non dovranno più essere contabilizzate quelle finali.

Le attività caratterizzate dalla presenza di un magazzino "importante", pertanto, chiuderanno l'anno con ogni probabilità con **risultati economici fortemente penalizzati** da questa stortura, dovuta al passaggio dal regime di competenza a quello di cassa.

A partire dal 2018, in assenza di rimanenze iniziali, le medesime aziende risulteranno fortemente penalizzate, perché la realizzazione di un magazzino pregresso non troverà contropartita tra i costi, facendo lievitare fittiziamente gli utili e, pertanto, **augmentare le imposte**, con l'ulteriore aggravio dell'effetto progressivo delle aliquote.

Restando sul punto dell'**acconto imposte 2017** si possono comunque effettuare **interessanti valutazioni sui ricalcoli degli acconti di novembre**, ricordando altresì, in una visione di insieme, che **versare "troppi" acconti** (ovvero non ridurli anche in presenza della possibilità legittima di farlo) **potrebbe rappresentare un problema** ancora maggiore di quello derivante dall'anticipazione del flusso finanziario.

Infatti, se le voci di corridoio relative alla Manovra 2018 troveranno conferma, **l'ulteriore abbassamento della soglia (dai vigenti 5.000 euro a 2.500 euro) che obbliga all'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale** renderà ancora più importante l'evitare che si generino dei crediti eccessivi, che resterebbero "congelati" in compensazione verticale, o dovrebbero essere liberati con l'apposizione di visto, con i relativi costi.

Ma niente paura, **in caso di eccesso di versamento**.

Nel 2018 gli imponibili dei contribuenti in contabilità semplificata, soprattutto di quelli **con magazzini importanti**, avranno un'impennata. Tutto sommato avere qualche credito "da parte" potrebbe aiutare a mitigare l'impatto del futuro esborso.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

